



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019
N.RF138
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	CONIUGE FORFETARIO – DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
RIFERIMENTI	RM 69/2019 - ART. 12 TUIR; ART. 1, CO. 75, L. N. 190/2014
CIRCOLARE DEL	24/07/2019

***Sintesi:** l'Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario:*

- può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100% (in luogo della ripartizione del 50% per ciascun genitore)
- solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie, come previsto in via ordinaria.

Per l'applicazione del 100% bisogna infatti considerare anche i compensi del coniuge che ha optato per il regime forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente ad altri emolumenti eventualmente conseguiti.

L'articolo 12 TUIR dispone la possibilità di fruire di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.

FAMILIARI INTERESSATI: le detrazioni sono differenziate in relazione ai seguenti soggetti:

- 1) CONIUGE:** purché non legalmente ed effettivamente separato (non rileva l'essere conviventi)
- 2) FIGLI:** sia naturali che adottivi, affidati o affiliati
- 3) ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI:** soggetti di cui all'articolo 433 CC, e cioè:

coniuge legalmente ed effettivamente separato (cioè non più convivente)	i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)	il suocero e la suocera
discendenti dei figli (cioè i nipoti in linea retta)	i generi e le nuore	i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
i genitori (compresi i genitori naturali o adottivi)		



Patrigno/matrigna: non rappresentano dei "familiari" ex art. 12 Tuir (almeno fintantoché non si proceda alla adozione, anche del maggiorenne), in quanto costituiscono degli affini (di 1° grado).

REGOLE GENERALI

La detrazione è subordinata alle seguenti regole generali:

- **limite di reddito:** il limite di reddito che il familiare deve possedere è di € 2.840,51
 - al lordo degli oneri deducibili.



N.B.: in caso contrario il familiare non è considerato a carico nemmeno per una sola parte dell'anno.

- **ragguaglio a periodo:** l'attribuzione delle detrazioni spetta per i soli mesi in cui si verificano le condizioni richieste; a tal fine nel caso di:
 - **variazioni di situazioni preesistenti** (es: separazione/decesso del coniuge; intervenuta convivenza di un altro familiare, ecc.): hanno **effetto dal mese successivo** a quello in cui si verificano (non rileva il giorno della variazione)
 - **variazioni ex novo** (es.: contrazione di matrimonio; nascita di un figlio): rilevano per l'intero mese (non rileva la data dell'evento)
- **coniuge a carico:** l'intero importo della detrazione per i figli è assegnata al genitore che ha a carico il coniuge
- **primo figlio:** possibilità di applicare per il 1° figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui "manchi" l'altro genitore

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



Mancanza dell'altro genitore: avviene laddove:

a) l'altro coniuge (es.: marito), alternativamente:

✓ sia deceduto o non sia noto

✓ non ha riconosciuto i figli naturali [o vi sono figli adottivi/affidati/affiliati del solo contribuente (moglie)]

b) e il contribuente (moglie): non risulta mai coniugato (oppure risulti attualmente legalmente ed effettivamente separato)

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico spetta in generale ad entrambi i genitori in misura del 50%; tuttavia vi sono situazioni in cui si può (o si deve) ripartire la detrazione in modo diverso



Nota: la ripartizione tra i coniugi:

✓ **non può essere discrezionale** in base alla convenienza economica (CM 15/2007 p.to 1.4.5); in alternativa alla detrazione ripartita al 50% è prevista la sola detrazione al 100% ad uno dei coniugi

✓ **non può essere differenziata tra i diversi figli a carico**, dovendo essere la medesima nell'ambito del nucleo familiare (CM 20/2011).

1. GENITORI NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI

La detrazione

→ **in generale:** va ripartita nella misura del **50% ciascuno**

→ **in deroga:** previo **accordo** tra i coniugi è possibile attribuire l'**intera detrazione** a quello dei due che possiede il **reddito complessivo più elevato** (N.B.: non imposta) a prescindere dalla possibile incapienza dell'imposta di uno dei due genitori.

2. GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI

La **ripartizione** della detrazione è collegata sia all'eventuale accordo tra i genitori che all'affidamento dei figli; in particolare la detrazione:

a) in assenza di accordo tra genitori: se il giudice ha disposto:

⇒ **l'affidamento esclusivo:** spetta al **100% al genitore affidatario**

⇒ **l'affidamento congiunto o condiviso:** spetta al **50%** a ciascun genitore

b) in presenza di accordo: è ammesso attribuire il 100% al genitore col reddito complessivo più elevato (cioè si applica il medesimo trattamento dei genitori non separati).

GENITORE INCAPIENTE: se il beneficiario della detrazione non possiede un'Irpef lorda capiente:

- la detrazione è attribuita al 100% all'altro genitore (che deve barrare la cas. 8 nel Prospetto "Familiari a carico"), anche se possiede un reddito più basso (CM 34/2008)
- questi, salvo diverso accordo, riversa al coniuge "incapiente" la detrazione che sarebbe spettata:
- il 50% della detrazione: in caso di affidamento congiunto
- il 100% della detrazione: in caso di affidamento esclusivo.



Nota: si ritiene che l'incapienza possa derivare, oltre che dagli oneri deducibili del contribuente, anche da eventuali oneri detraibili di cui quest'ultimo potrebbe fruire).

Esempio

Moglie si separa dal marito con sentenza che le affida i 2 figli in via esclusiva.

Nel mod. Redditi determina una Irpef lorda di €. 1.700, a fronte di una detrazione teorica per figli ai 1.640 e la possibilità di fruire i una rata di detrazione per spese di risparmio energetico di €. 1.000; in tal caso la contribuente:

✓ si ritiene possa considerarsi incapiente, imputando la detrazione al 100% al marito (il quale calcola una detrazione di €. 1.036, monetizzando poi alla ex moglie tale beneficio)

✓ senza dover, al contrario, diffalcare l'Irpef lorda dei carichi di famiglia, potendo fruire della detrazione per risparmio energetico per la sola eccedenza di €. 60.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

GENITORI		RIPARTIZIONE	
CONIUGATI		<u>A scelta:</u> <ul style="list-style-type: none">– 50% tra i due genitori– 100% al genitore con reddito complessivo più alto	
SEPA-RATI	<u>C'è accordo tra i coniugi separati</u>	<u>A scelta:</u> <ul style="list-style-type: none">– 50% tra i due genitori– 100% al genitore con reddito più alto	<u>Incapienza di un genitore:</u> <ul style="list-style-type: none">- la detrazione del genitore incapiente spetta a quello capiente- che deve riversare all'altro genitore la detrazione così pervenutagli (salvo patto contrario)
	<u>NON C'è accordo tra i coniugi separati</u>	a) 1 solo genitore affidatario: 100% a tale genitore b) affidamento condiviso/congiunto: 50% tra genitori	
CONVIVENTI		a) se esiste un provvedimento di affidamento dei figli: come per i genitori separati b) in assenza di tale "affidamento": come per i genitori coniugati	

REGIME FORFETARIO

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex legge n. 190/2014) il **reddito assoggettato ad imposta sostitutiva** non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Ciò può comportare:

- **l'impossibilità di fruire degli oneri deducibili** (diversi dai contributi previdenziali dovuti sul reddito d'impresa di lavoro autonomo da minimo);
- **un'incapienza per gli oneri che fruiscono della detrazione.**

Inoltre, con l'art. 1, co. 75, L. n. 190/2014, il Legislatore è intervenuto espressamente al fine di regolare il riconoscimento delle detrazioni previste per carichi di famiglia (art. 12, TUIR) e per spese di produzione del reddito (art. 13, TUIR):



"75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR rileva altresì il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico."

In pratica:

- ➔ con riferimento alle **detrazioni per carichi di famiglia** (coniuge, figli e altri familiari a carico), il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva va **considerato ai fini del superamento del limite reddituale** (reddito complessivo superiore a € 2.840,51), per essere considerati fiscalmente a carico
- ➔ diversamente, il **reddito soggetto all'imposta sostitutiva** non deve essere considerato ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13, TUIR, ossia per le detrazioni riconosciute a fronte di specifiche tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa).



N.B.: Come precisato con Circolare 4 aprile 2016, n. 10, per effetto di tale irrilevanza, il contribuente che ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ha diritto a determinare la detrazione prevista senza tener conto del reddito soggetto al regime forfetario.

RISOLUZIONE 69/2019

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 69 del 22 luglio** scorso ha esaminato le modalità di applicazione della detrazione per figli a carico per un lavoratore dipendente con figli a carico che risulta coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario.

In particolare la fattispecie esaminata può essere così riassunta:

- **istante lavoratore dipendente;**
- **la moglie** dell'istante, ai fini della determinazione del reddito imponibile, ha optato per il **regime forfetario** (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014);

- in considerazione del fatto che i contribuenti aderenti a tale regime possono dedurre solo i contributi previdenziali, il marito, avrebbe diritto alla detrazione per i figli a carico nella misura del 50%, mentre la moglie sarebbe esclusa dal beneficio fiscale.

L'istante, pertanto:

- ✓ sulla base della disposizione sui carichi di famiglia secondo cui la detrazione per figli a carico "è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato" (articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir),
- ✓ **chiede se può usufruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100 per cento.**

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, fornisce un'interpretazione sulla base del dato letterale affermando che:

- per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l'intero importo
- **rileva anche il reddito soggetto a imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate



*"in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l'istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento **nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie**".*

Naturalmente:

- nell'ipotesi in cui il reddito del coniuge in regime forfetario fosse superiore a quello del lavoratore dipendente,
- la **detrazione può essere ripartita nella misura del 50%** così il coniuge dipendente (e quindi la famiglia) può usufruire di almeno la metà delle detrazioni per figlio a carico.